

478^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1998
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-29

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 31-52

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 53-73

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un senatore
Segretario 2

Votazione a scrutinio segreto 7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(203) *SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo*

(554) *BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo*

(2425) *Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo:*

PASQUALI (AN) 3, 15, 18 e *passim*

TABLADINI (*Lega Nord-Per la Padania indip.*) 3, 9, 11 e *passim*

GUERZONI (*Dem. Sin. - L'Ulivo*), *relatore* 4, 5, 10 e *passim*

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno* .. 5, 12 16 e *passim*

NOVI (*Forza Italia*) 6, 14

JACCHIA (*UDR*) 11, 13, 27

MARCHETTI (*Com.*) 15, 17

GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indip.*) 15, 20, 21 e *passim*

Verifiche del numero legale 6, 14

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 27, 28

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998 28

ALLEGATO A

DISEGNI DI LEGGE NN. 203, 554 E 2425:

Articolo 7 Pag. 31

Articolo 8 ed emendamenti 32, 33

Articolo 9 ed emendamenti 36, 37

Articolo 10, emendamenti e ordine del giorno 39, 40, 42

Articolo 11 ed emendamenti 42, 43

Articolo 12 ed emendamenti 44

Articolo 13 ed emendamenti 45, 46

Articolo 14 ed emendamenti 49, 50

ALLEGATO B

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 53

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 53

Richieste di parere 53

Ritiro 54

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato 54

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 54

PETIZIONI

Annunzio 55

INTERROGAZIONI

Annunzio 28

Interrogazioni 56

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea ... 73

Da svolgere in Commissione 73

Ritiro di firme da interrogazioni 73

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 41 senatori in congedo e 6 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Votazione per l'elezione di un Senatore Segretario

PRESIDENTE. Su richiesta – ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento – del Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente, indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario ed avverte che, quando avranno votato i senatori presenti in Aula, l'urna resterà aperta.

Segue la chiama in ordine alfabetico dei senatori.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati esaminati e votati gli emendamenti all'articolo 7 del testo unificato proposto dalla Commissione.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASQUALI (AN). Illustra l'emendamento 8.6.

TABLADINI (LNPI). Illustra gli emendamenti 8.7, 8.14 e 8.16.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo.

GUERZONI, *relatore*. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 8.6 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.14 e 8.16 (in relazione a quest'ultimo suggerisce tuttavia di aggiungere un riferimento al comma 2 dell'articolo 4). Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per gli emendamenti 8.6 e 8.16, su cui si pronuncia in senso contrario, e per l'emendamento 8.14, su cui si rimette all'Assemblea.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge quindi l'emendamento 8.5. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12.

TABLADINI (LNPI). Non tutte le organizzazioni umanitarie sono da porre sullo stesso piano: per questo l'emendamento 8.13 ed in particolare il successivo 8.14 meritano l'approvazione dell'Assemblea.

GUERZONI, *relatore*. Ribadisce i pareri già resi, rispettivamente, sugli emendamenti 8.13 e 8.14. Pur comprendendo le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, conferma il parere favorevole all'emendamento 8.16, qualora integrato nel senso da lui indicato.

Con successive votazioni, il Senato respinge l'emendamento 8.13, approva l'emendamento 8.14, respinge l'emendamento 8.15 e, dopo che il senatore TABLADINI (LNPI) ha accettato la proposta di modifica avanzata dal relatore, approva l'emendamento 8.16, nel testo modificato. È quindi approvato l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TABLADINI (LNPI). Illustra l'emendamento 9.7.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 9.

JACCHIA (UDR). La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 appare ambigua e non consapevole della serietà dell'esame da parte della Commissione centrale. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

GUERZONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge l'emendamento 9.4a; respinge altresì l'emendamento 9.5 e la prima parte dell'emendamento 9.6, fino alle parole «essere reiterato». Risultano di conseguenza preclusi la seconda parte dell'emendamento 9.6 e gli emendamenti 9.7 e 9.8. Il Senato infine respinge l'emendamento 9.9 ed approva l'articolo 9 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

MARCHETTI (Com). Dà per illustrato l'emendamento 10.7.

PASQUALI (AN). Illustra l'emendamento 10.8.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 10.15 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 150. *(v. allegato A).*

TABLADINI (LNPI). Esprime stupore per il fatto il senatore Lubrano di Ricco si sia adeguato alla volontà del Governo, così rinunciando ad una battaglia da lui lungamente condotta in Commissione.

GUERZONI, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti 10.7 e 10.12 a ritirarli ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Formula inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno n. 150.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 150.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, e 10.6.

MARCHETTI (Com.). Insiste sull'emendamento 10.7.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.11.

PASQUALI (AN). Insiste per la votazione dell'emendamento 10.12.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.14 e 10.16; approva infine l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

PASQUALI (AN). L'emendamento 11.4 si illustra da sé.

GUERZONI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11 ed approva l'articolo 11 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 12.

GUERZONI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda col parere del relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 ed approva l'articolo 12 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

PASQUALI (AN). Illustra gli emendamenti 13.4 e 13.5 e dà per illustrati gli altri emendamenti recanti la sua firma.

TABLADINI (LNPI). Dà per illustrato l'emendamento 13.19.

GUERZONI, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 13.5 e 13.6 e contrario a tutti gli altri emendamenti all'articolo 13.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda col parere del relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, approva gli emendamenti 13.5 e 13.6 e respinge tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 13; approva infine l'articolo 13 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GASPERINI (LNPI). Illustra l'emendamento 14.5 e dà per illustrati gli altri emendamenti recanti la sua firma.

GUERZONI, *relatore*. La previsione di cui all'emendamento 14.5 è già soddisfatta dalla partecipazione del Governo italiano ad un apposito programma europeo; pertanto ne chiede il ritiro, così come dell'emendamento 14.12. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Conferma l'indicazione fornita dal relatore in riferimento all'emendamento 14.5 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un senatore Segretario e proclama eletto il senatore TABLADINI (LNPI), che invita a prendere posto sul banco della Presidenza e a cui rivolge le felicitazioni sue personali e dell'intera Assemblea. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. – *Disciplina del diritto d'asilo*

(554) BISCARDI ed altri. – *Disciplina del diritto di asilo*

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4.

GASPERINI (LNPI). Insiste per la votazione dell'emendamento 14.5.

Si passa alla votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dell'emendamento 14.5.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 18,17 è ripresa alle ore 19,17.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dell'emendamento 14.5.

Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

SPECCHIA, segretario. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 5 novembre 1998. (v. *Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,22.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

Inizio
seduta
ore 16,30

SPECCHIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassanini, Bernasconi, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, De Zulueta, Di Pietro, Duva, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Larizza, Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Monticone, Ossicini, Pagano, Papini, Pappalardo, Pieroni, Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Valiani, Vigevani, Viviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Diana Lino, Lauricella, Martelli e Speroni per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

Preavviso
ore 16,35

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Votazione per l'elezione di un senatore Segretario

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

Il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, non essendo rappresentato nel Consiglio di Presidenza, ha avanzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento, la richiesta che si proceda alla elezione di un Segretario.

L'Assemblea dovrà ora votare per l'elezione di un senatore Segretario appartenente a tale Gruppo.

A tale scopo, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento.

Risulterà eletto colui che, essendo iscritto al Gruppo di cui sopra – cioè al Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente – otterrà il maggior numero di voti.

Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Quando avranno votato i senatori presenti in questo momento nell'Aula, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori di partecipare alla votazione, mentre l'Assemblea potrà proseguire nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

I senatori, chiamati in ordine alfabetico (rispetto ai presenti in Aula), passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo momento in Aula.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che le urne rimarranno aperte per un'altra mezz'ora di tempo per permettere di votare a chi ancora non lo abbia fatto.

(L'urna resta aperta)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Seguito discussione
ddl 203, 554, 2425
ore 17,13

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 204, 554 e 2425. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Pertanto, metto ai voti l'articolo 7.

Voto art. 7

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 8
ore 17,14**

GASPERINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

PASQUALI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 8.6 abbia una sua valenza e debba essere, pertanto, valutato positivamente dall'Assemblea.

I firmatari di tale emendamento ritengono che sia opportuno, se non necessario, porre un termine anche all'approfondimento dell'istruttoria che è prevista, in quanto la Commissione è investita della possibilità di una proroga istruttoria purché sia adeguatamente motivata. In caso contrario, resterebbe un termine aperto secondo noi in modo assurdo o per meglio dire vi sarebbe una carenza assoluta di termini per quanto riguarda la fase che consegue alla riapertura dell'istruttoria.

Per queste ragioni, insisto su questo emendamento e lo sottopongo all'Assemblea con la speranza che possa essere valutato positivamente.

TABLADINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare solo gli emendamenti 8.7, 8.14 e 8.16.

L'emendamento 8.7 – si tratta sempre del solito tasto – stabilisce che: «Nelle more della pronuncia e della notifica della decisione della Commissione centrale, il richiedente asilo permane sotto sorveglianza». Ribadisco il concetto che, finché non sia trascorso il periodo in cui il richiedente asilo politico non abbia avuto l'*okay* dalla prima Commissione che lo giudica, egli debba essere sorvegliato per non doverci poi rammaricare di aver iniziato un lavoro all'interno di questa Commissione e trovare questo signore in veste di insalutato ospite.

L'emendamento 8.14 è teso ad aggiungere alle parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati» le parole: «, la Croce Rossa Italiana», in quanto ritengo che si tratti di un ente morale che ha tutti i meriti per trattare questo tipo di argomento.

L'emendamento 8.16 propone di aggiungere dopo le parole «organizzazioni umanitarie specializzate» (a parte il fatto che il termine «specializzate» mi dà l'idea di qualcosa di tecnico piuttosto che di carattere umanitario, ricordo che ieri è stata «bocciata» una parola contenuta in un emendamento perché non piaceva al relatore, anche se secondo me era più idonea) le parole «di comprovata affidabilità», poiché ritengo tale espressione più adatta anche dal punto di vista lessicale, dovendosi riferire ad «organizzazioni umanitarie», in quanto la sola espressione «organizzazioni umanitarie specializzate» – ripeto – mi sembra suoni male anche sotto tale profilo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

Ritengo, inoltre, l'emendamento 8.3 non accoglibile in quanto inerte il caso di colui o colei che non può rientrare in patria, ancorché abbia avuto il rifiuto della domanda di asilo, in quanto, se vi fosse costretto, porrebbe in pericolo la sua stessa esistenza: si tratta di una delle norme fondamentali e centrali di tutte le convenzioni internazionali. A questo riguardo, ricordo ai presentatori che, non a caso, successivamente nel testo è previsto l'istituto del mancato rimpatrio provvisorio, diretto proprio a fronteggiare casi consimili. Esprimo, dunque, parere contrario su tale emendamento.

Parimenti, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5.

Sull'emendamento 8.6 mi rimetto all'Assemblea, ma voglio chiarire il perché. Qui c'è da tutelare l'interesse del soggetto che ha avuto accesso alla domanda. È giusto, come propone l'emendamento, assicurarsi che entro un certo periodo di tempo dall'audizione (in questo caso, sessanta giorni) vi sia la risposta, in un senso o nell'altro, ma vorrei anche ricordare che è interesse di questi soggetti far sì che la Commissione centrale abbia più tempo possibile per esaminare i documenti e le situazioni, poiché in molti casi le questioni sono molto complesse. Questa è quindi la ragione, signor Presidente, per la quale mi rimetto all'Assemblea.

Ritengo che l'emendamento 8.7 non sia accoglibile, in quanto tratta di un soggetto che abbia superato il preesame e sia in possesso di un permesso di soggiorno che mantiene fino a quando non esce dal paese, qualora l'esame della domanda non abbia avuto esito positivo. Esprimo, dunque, parere contrario su tale emendamento.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 8.8 e 8.9. A quest'ultimo riguardo, ricordo che i trenta giorni previsti dal comma 5 sono un periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire ad un soggetto di lasciare un paese nel quale è inserito almeno da diversi mesi.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.10 e rilevo, in merito, che il termine è stato già dimezzato rispetto a quello previsto dalle norme in vigore.

Esprimo inoltre parere contrario anche sull'emendamento 8.11, per le stesse motivazioni, e sull'emendamento 8.12.

Non ritengo di poter accogliere la proposta dei presentatori dell'emendamento 8.13 – su cui esprimo parere contrario – volta ad inserire nel testo un organismo come la Croce Rossa Internazionale, mentre – anche se la questione potrebbe essere discussa – esprimo parere favorevole sul successivo emendamento, l'8.14, che propone invece l'inserimento della Croce Rossa Italiana.

Sono poi contrario all'emendamento 8.15. Vorrei ricordare che queste organizzazioni umanitarie sono quelle che abbiamo previsto

precedentemente nel testo e che sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale.

Sono poi favorevole all'emendamento 8.16 se i presentatori sono disponibili a completare la loro proposta di modifica, volta ad aggiungere le parole: «di comprovata affidabilità», con le altre: «di cui all'articolo 4, comma 2».

PRESIDENTE. Quindi, propone un'integrazione.

GUERZONI, *relatore*. È un'integrazione significativa, altrimenti il mio parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, fatta eccezione per l'emendamento 8.14, il parere del Governo è conforme a quello che ha espresso il relatore. Dico fatta eccezione per l'emendamento 8.14 perché il Governo intende rimettersi all'Assemblea.

Il relatore, per quanto riguarda questo emendamento, ha espresso parere favorevole a che venga inserita la voce: «la Croce Rossa Italiana» dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati» al comma 6 dell'articolo 8. Ad avviso del Governo, la Croce Rossa Italiana è una delle organizzazioni umanitarie specializzate previste dalla legge e non si comprenderebbe la ragione per cui la Croce Rossa Italiana debba essere espressamente prevista, mentre altre organizzazioni umanitarie, pur riconosciute e di altrettanto valore – anche se non possiamo non ricordare i meriti della Croce Rossa Italiana, perché già largamente impiegata in passato, per il servizio che rende, proprio per l'effettuazione delle operazioni di rimpatrio volontario –, non sono previste. Per queste ragioni il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento 8.14.

Riteniamo inoltre non accettabile, e quindi che il parere debba essere contrario sull'emendamento 8.16, volto ad aggiungere le parole: «di comprovata affidabilità» dopo le parole: «organizzazioni umanitarie specializzate» al comma 6 dell'articolo 8. Basti ragionare *a contrario* e immaginare che sarebbe davvero singolare se il Governo affidasse questi compiti ad organizzazioni umanitarie specializzate che non fossero di comprovata affidabilità. Perciò riteniamo che questo emendamento debba essere respinto.

Non faccio invece alcuna obiezione a che venga fatto un richiamo all'articolo 4, comma 2; auspicherei però che le parole «di comprovata affidabilità» non venissero riportate nel testo.

In aggiunta a quanto ho detto, mi permetto di portare qualche altra argomentazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, il principio dell'impossibilità di rimpatrio anche in caso di rigetto della domanda di asilo discende da convenzioni internazionali che noi abbiamo accettato. Il principio è

recepito nella legge n. 40 del 1998 all'articolo 17, che prevede il divieto di espulsione, in alcuni casi, anche quando non sarebbe possibile rilasciare il permesso di soggiorno. Sarebbe davvero singolare che davanti a situazioni personali particolari, che dovrebbero indurci a fare diversamente, applicassimo addirittura per la legge sul diritto di asilo un trattamento più sfavorevole rispetto a quello adottato per la legge sull'immigrazione.

Aggiungo che per quanto riguarda l'emendamento 8.6 il parere è contrario. L'emendamento proposto dalla senatrice Pasquali e da altri senatori potrebbe essere meritevole di attenzione ed anche di accoglimento, ma riteniamo che l'introduzione solo del termine di 60 giorni non farebbe altro che introdurre una clausola di per sè insufficiente, perché non si capirebbe che cosa accadrebbe una volta che i 60 giorni fossero decorsi. Quindi, da solo, non è certamente un emendamento accoglibile; sarebbero necessari altri elementi normativi integrativi che disciplinassero la condizione giuridica di questi soggetti una volta decorsi i 60 giorni.

Non intendo aggiungere altro per ragioni di brevità e quindi, per i restanti emendamenti, mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, è sicuro di riuscire a trovare l'appoggio per questa sua richiesta?

NOVI. Può darsi, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Mi sembra che la richiesta non sia appoggiata.

AZZOLLINI. No, Presidente, è appoggiata!

(La richiesta risulta appoggiata).

PRESIDENTE. In effetti, ora la richiesta è appoggiata. Sarebbe necessaria però una maggiore sollecitudine durante le votazioni.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore segretario.

Invito pertanto i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Asciutti, Azzollini, Baldini, Barbieri, Barrile, Battafarano, Battaglia, Bedin, Bergonzi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Boco, Bonatesta, Bonavita, Bonfietti, Bornacin, Bortolotto, Bosi, Brignone, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucci, Bucciarelli, Bucciero,

Caddeo, Callegaro, Calvi, Camber, Camerini, Camo, Campus, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpinelli, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Centaro, Cimmino, Cioni, Cirami, Cò, Colla, Conte, Corrao, Cortelloni, Costa, Coviello, Crescenzo, Curto, Cusimano,

D'Alessandro Prisco, D'Alì, Daniele Galdi, De Anna, Debenedetti, De Corato, De Guidi, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, Demasi, Diana Lorenzo, Dolazza, Dondeynaz, Donise,

Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Firrarello, Fisichella, Florino, Follieri, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo,

Gambini, Gasperini, Giaretta, Giovanelli, Greco, Grillo, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,

La Loggia, Lauria Baldassare, Lauro, Lo Curzio, Loiero, Lombardi Satriani, Lorenzi, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Maggi, Maggiore, Magnalbò, Manara, Manfredi, Manieri, Manis, Mantica, Manzi, Marchetti, Marino, Marri, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Meluzzi, Micele, Mignone, Migone, Milio, Minardo, Montagna, Montagnino, Monteleone, Monticone, Morando, Moro, Mullas, Mundi, Mungari, Murineddu,

Napoli Bruno, Napoli Roberto, Nava, Nieddu, Novi, Occhipinti,

Palumbo, Papini, Pardini, Parola, Pasquali, Pasquini, Passigli, Pastore, Pedrizzi, Pelella, Pellegrino, Pellicini, Pera, Peruzzotti, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Pianetta, Piatti, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Pontone, Preda, Preioni, Provera,

Ragno, Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Rizzi, Robol, Rognoni, Ronconi, Rossi, Rotelli, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Scivoletto, Scopelliti, Sella di Monteluca, Semenzato, Senese, Servello, Smuraglia, Specchia, Speroni, Squarcialupi, Staniscia,

Tabladini, Tapparo, Tarolli, Terracini, Thaler Ausserhofer, Tirelli, Toia, Tomassini,

Ucchielli,

Valentino, Valletta, Vedovato, Vegas, Veltri, Ventucci, Veraldi, Vertone Grimaldi, Villone, Visentin, Viserta Costantini,

Wilde,

Zanoletti, Zilio.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, per la prima volta rilevo che non c'è concordanza tra il Governo e il relatore nell'espressione del parere. Non dico che questo mi faccia piacere, perché sarebbe fuori luogo, ma comunque vedo che c'è un certo margine di discussione tra il Governo e il relatore. Quindi, apprezzo questa situazione, anche perché significa che il mio emendamento è stato quanto meno oggetto di discussione, il che fa sempre piacere.

Mi ero battuto per l'approvazione dell'emendamento 8.14, ma, ripensandoci, mi sembra che l'emendamento 8.13 abbia una valenza superiore: trattandosi di cittadini stranieri, ritengo che giustamente debba essere interessata la Croce Rossa Internazionale e non quella italiana, chiamata ad intervenire solo per competenza «di suolo». Quindi, auspico l'approvazione dell'emendamento 8.13, che propone il coinvolgimento della Croce Rossa internazionale, e in subordine dell'emendamento 8.14, che richiede l'intervento della Croce Rossa italiana.

Comunque, non accetto le osservazioni che sono state avanzate dal Sottosegretario circa il fatto che tutte le organizzazioni umanitarie debbano essere considerate sullo stesso piano. Ritengo invece che la Croce Rossa Internazionale o la Croce Rossa Italiana per questo specifico compito siano sicuramente l'ente o l'organizzazione più adatta. Non mi piace il termine «specializzata», però ritengo che in questo caso lo si potrebbe usare: vale a dire sicuramente la più adatta a gestire queste problematiche.

Insisto perché ritengo che ciò vada anche a favore dello stesso cittadino richiedente l'asilo politico.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere.

Il senatore Tabladini in sostanza sostiene che inserire la Croce Rossa Internazionale risolve anche il problema della presenza automatica, senza possibilità di giudizio, della Croce Rossa Italiana. Poi intende aggiungere con l'emendamento 8.16 le parole: «di comprovata affidabilità» perché desidera che queste organizzazioni siano, appunto, di comprovata affidabilità.

GUERZONI, relatore. Signor Presidente, ribadisco il mio parere contrario all'inserimento della Croce Rossa Internazionale, perché è già presente l'Organizzazione internazionale dell'ONU (ACNUR) rappresentativa al massimo livello.

Faccio il ragionamento contrario: siccome la Croce Rossa Internazionale delegherebbe poi quella italiana, credo sia più utile, anche se sono fondate le osservazioni del rappresentante del Governo, la presenza della Croce Rossa Italiana. Mantengo pertanto il parere espresso.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.16, signor Presidente, comprendo le preoccupazioni del Sottosegretario circa la dizione: «di comprovata affidabilità», però siamo in sede politica e di conseguenza bisogna ragionare anche politicamente. Con l'aggiunta che propongo, cioè: «di cui all'articolo 4, comma 2», si rimanda, signor Sottosegretario, ad organizzazioni autorizzate dal Ministero, che senz'altro saranno affidabili. Confermo perciò il mio parere favorevole all'emendamento 8.16 a condizione che i proponenti accettino di completarlo con le parole: «di cui all'articolo 4 comma 2».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Tabladini se accetta l'aggiunta proposta dal relatore all'emendamento 8.16.

TABLADINI. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché permane la contrarietà del Governo al testo originario dell'emendamento 8.16, procediamo alla votazione per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.16, consistente nel testo originario dell'emendamento.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 8.16, che si sostanzia nell'aggiunta, proposta dal relatore, in fine, delle parole: «di cui all'articolo 4, comma 2».

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

Voto art. 8

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 9
ore 17,36**

GASPERINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

TABLADINI. Signor Presidente, mi permetta solo per quanto riguarda l'emendamento 9.7. Mi scusi, ma ho un po' di febbre.

L'emendamento in questione recita: «Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato più di due volte». Diciamo che dopo due volte uno effettivamente debba essere rimpatriato. La prima volta può esserci un impedimento, la seconda volta un altro impedimento, ma poi deve pur essere rimpatriato; quindi, da questo punto di vista, ritengo si debba mettere almeno un paletto alla possibilità di rimpatrio, altrimenti, con situazioni di rinvio, questo signore può permanere tranquillamente non si sa per quanto tempo nel nostro paese.

JACCHIA. Signor Presidente, credo che il comma 1 dell'articolo 9 sia del tutto fuori di quello che possiamo immaginare ragionevole perché in esso si afferma che la Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo, può decidere l'inopportunità del rimpatrio del richiedente. Mi è stato spiegato che la Commissione può trovarsi di fronte ad un caso in cui questo signore che vuole il diritto d'asilo è un patriota che per la sua patria ha commesso dei crimini e quindi viene perseguito per essi. A questo punto, se è veramente un criminale – se non è così verrò corretto – non vedo perché si ritiene inopportuno il rimpatrio.

Teniamo conto che la Commissione centrale è un organo serissimo. All'articolo 8, comma 2 (non ne abbiamo parlato perché si va alla velocità del suono), si dice che «La Commissione centrale decide sulla do-

manda con atto scritto e motivato» e che «deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti».

A questo punto, colleghi, se è così importante quello che fa la Commissione, se accerta la mancanza dei presupposti necessari, è inutile che ci mettiamo ancora a dire che si potrebbe comunque ritenere inopportuno il rimpatrio. Ad un certo punto ci vuole un minimo di certezza e quindi direi che questa è una norma ambigua: da un lato, dice che si accertano i presupposti necessari e, dall'altro, che, se non è proprio così, si può decidere il rimpatrio. Togliamo l'ambiguità della norma. (*Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Cortelloni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sugli emendamenti 9.1 e 9.2.

Voglio interloquire con il collega Jacchia. Qui siamo in sostanza di fronte, come diceva poc'anzi il Sottosegretario, ad una questione centrale, quella sulla quale è sorta culturalmente nella comunità internazionale la problematica del diritto d'asilo. Qui siamo di fronte ad un cittadino che, pur non avendo i requisiti per essere accolto, tuttavia rischia la vita e, di conseguenza, abbiamo istituito il permesso di impossibilità temporanea al rimpatrio. Risolviamo i problemi in questi termini. Accogliere questo emendamento, significa ferire mortalmente tutto l'impianto e tutta la filosofia del diritto di asilo. Perciò, il mio parere è contrario.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 9.3 e sull'emendamento 9.4 poiché, in quest'ultimo caso, il provvedimento è sempre e continuamente sottoposto a verifica, non c'è bisogno di introdurre l'indicazione che le verifiche debbano avvenire ogni sei o ogni tre mesi. Anzi, se facessimo questo, indeboliremmo l'obbligo di verifica.

Parere contrario sull'emendamento 9.4a, perché la norma istituisce la carta di soggiorno mutuata dalla legge n. 40 del 1998 e mi pare che il tempo previsto per ottenerla sia congruo.

Parere negativo sull'emendamento 9.5 per le ragioni dette sopra.

Parere contrario sull'emendamento 9.6, data la natura imprevedibile e non programmabile della fine della condizione di pericolo per l'esistenza del soggetto: non possiamo programmare che il permesso di soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio sia per un anno, perché esso è rinnovabile per tutto il tempo in cui perdura la situazione che ha consentito l'accesso al permesso.

Per le stesse ragioni, il parere è contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4a, preciso che il tempo di permanenza in Italia previsto per ottenere la carta di soggiorno, secondo la legge n. 40 del 1998, è di cinque anni, per cui sarebbe singolare se

introducessimmo, per chi corre pericolo di vita, una disciplina più sfavorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore una precisazione relativamente all'emendamento 9.1. Vorrei domandargli di farci un esempio concreto, in modo che possiamo divertirci tutti, del caso in cui la Commissione centrale, che è composta da persone serie, accerta la mancanza dei presupposti necessari al riconoscimento del diritto d'asilo, ma la persona, nonostante questo accertamento, viene gratificato dell'inopportunità del rimpatrio. Vorrei che il relatore ci fornisse un esempio: si tratta di una persona che, combattendo per la sua etnia o la patria, ha preso un poliziotto e lo ha fatto a fettine? In tal caso, verrebbe perseguito nel proprio paese, altrimenti qual è questo caso preciso? *(Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Cortelloni).*

PRESIDENTE. Voi applaudite il senatore Jacchia, ma vi prego di farlo con convinzione.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, può rispondere più ampiamente anche il Governo. Non entro nel particolare, ma, secondo quanto stabiliamo in precedenti disposizioni di questo disegno di legge, non ne avrebbe diritto lo straniero che fosse responsabile di crimini contro l'umanità e di genocidio. In una parte della normativa stabiliamo anche che i soggetti responsabili di crimini di questa natura non potrebbero godere dell'ospitalità, nonostante siano in pericolo per la loro esistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4a.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4a, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori, fino alle parole: «non può essere reiterato».

Non è approvata.

A seguito di questa votazione sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 9.6 e gli emendamenti 9.7 e 9.8.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

Voto art. 9

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame
art. 10
ore 17,47**

GASPERINI. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

MARCHETTI. Anche noi diamo per illustrato l'emendamento 10.7.

PASQUALI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 10.8. Il comma 3 dell'articolo 10 prevede che la sentenza del TAR che rigetta il ricorso disponga il ritiro del permesso di soggiorno e intimi all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Ora noi ci domandiamo perché, una volta che tutto è stato accertato e approfondito e che il TAR si è pronunciato in senso negativo per il richiedente asilo, debba passare ancora un termine di quindici giorni, che riteniamo troppo lungo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.15, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 150.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2. Ritengo non accoglibile l'emendamento 10.3, per le stesse argomentazioni già svolte in sede di espressione del parere sull'emendamento 8.10. Per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 10.4. Anche sugli emendamenti 10.5 e 10.6 il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.7, invito i presentatori a ritirarlo poiché non ritengo sia giusto caricare il magistrato di tale incombenza, che tocca a noi fissare nella norma. D'altra parte, segnalo quanto si dispone al comma 4 di questo articolo: vi sono diversi modi di fronteggiare situazioni particolari. Per tali ragioni, ritengo sia giusto ritirare tale emendamento; diversamente, il parere è contrario.

Sono inoltre contrario all'emendamento 10.8 poiché ritengo che sette giorni siano troppo pochi, che siano un termine irragionevole; ugualmente esprimo parere contrario sull'emendamento 10.11.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 10.12, inviterei i presentatori a ritirarlo perché quella che si vorrebbe sopprimere è invece una

formulazione voluta dalla Commissione e condivisa dal Governo. Parere contrario anche all'emendamento 10.13, mentre ritengo non accoglibile l'emendamento 10.14 poiché in tal caso si tratta di un cittadino che ha bisogno di lavorare in questa fase.

Il parere invece è favorevole sull'ordine del giorno n. 150, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

Mi dichiaro infine contrario all'emendamento 10.16.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Vorrei soltanto aggiungere una considerazione relativamente agli emendamenti 10.7 e 10.8. La condizione giuridica di chi ha richiesto l'asilo e non ha ricevuto accoglienza alla sua domanda è analoga a quella del cittadino extracomunitario irregolare che si trova nel nostro paese, cioè di chi, giunto legittimamente, ha perduto il diritto a permanere nel territorio del nostro Stato. Per la condizione di questi soggetti, dalla legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione è previsto che, in caso di espulsione, si proceda con l'intimazione e la diffida a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. Sarebbe davvero singolare, se non addirittura normativamente incoerente, riservare a soggetti che si trovino in situazioni assolutamente identiche un trattamento giuridico differenziato.

È per questo motivo che gli emendamenti 10.7 e 10.8 vanno respinti, così come ha richiesto il relatore.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, è pur vero che, se l'estensore di un emendamento lo trasforma in un ordine del giorno che viene accettato dal relatore e dal Governo, in pratica l'emendamento stesso decade. Però, poiché volevo fare mio questo emendamento, credo di essere nel diritto di conoscere come sia stato redatto l'ordine del giorno, anche per valutare se effettivamente abbia attinenza con l'emendamento in discussione. In caso contrario, faccio mio l'emendamento 10.15 del senatore Lubrano di Ricco.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, quando esamineremo l'emendamento 10.15, analizzeremo la situazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Marchetti, le ricordo che le è stato rivolto l'invito di ritirare l'emendamento 10.7; altrimenti il relatore e il Governo esprimono parere contrario.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto, perché non ho capito se il numero 15 sia magico. C'è, per esempio, l'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Pasquali e dai senatori Magnalbò e Lisi, che stabilisce: «entro sette giorni»; esso non va bene perché tale termine è troppo breve, e io sono d'accordo.

Il numero 15, però, è intoccabile. Credo che le varie fattispecie possano essere molto diverse l'una dall'altra e che talvolta il termine possa arrivare al massimo di 15 giorni, come è previsto nell'articolo. Altre volte può anche accadere che sia necessario un termine più breve o più lungo; per tale motivo ho proposto che il termine debba essere indicato nella sentenza. Ritengo, infatti, che nessuno meglio del magistrato possa conoscere la fattispecie sulla quale è chiamato a pronunciarsi e, quindi, nel pronunciare la sentenza debba anche indicare il termine entro il quale il provvedimento debba poi avere attuazione.

Volevo semplicemente spiegare la motivazione riguardo questo mio emendamento, riscontrando veramente una difficoltà di confronto con il rappresentante del Governo in quest'Aula.

PRESIDENTE. Poiché non vi è mutamento di opinione da parte del relatore e del Governo, metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Pasquali, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 10.12.

PASQUALI. Signor Presidente, lo ritirerei con dispiacere e senza convinzione, perché ritengo che l'espressione: «salvi casi di forza maggiore» lasci una'eccessiva elasticità di valutazione.

Pertanto, non accetto l'invito di ritirare l'emendamento 10.12 e chiedo che si proceda alla sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il senatore Lubrano Di Ricco ha ritirato l'emendamento 10.15, trasformandolo in un ordine del giorno: il senatore Tabladini vorrebbe conoscere la connessione tra l'emendamento presentato ed il contenuto dell'ordine del giorno n. 150. Ricordo che l'ordine del giorno recita: «Il Senato impegna il Governo a valutare la possibilità che gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall'articolo 10 siano esenti da ogni imposta o tributo» e il contenuto dell'emendamento è il seguente: *«Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo»»*. Anziché affermare questo concetto in un comma posto alla fine del comma 6 dell'articolo 10, lo si afferma attraverso un apposito ordine del giorno. D'altra parte, comprendo la diversità...

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, prendo atto che effettivamente, come si dice, «non cade una virgola», ma mi stupisco del fatto che il

senatore Lubrano Di Ricco, che si è fortemente battuto per questo emendamento anche in Commissione (poiché credo che egli sia a conoscenza, purtroppo, della fine cui vanno incontro questi ordini del giorno) e che è un uomo che porta avanti una sua personale filosofia contraria alla mia, ma che comunque ha sempre seguito con dirittura morale (come per ogni atto che compie), si adagi e si adegui alle volontà del Governo. Mi dispiace per questa situazione, perché naturalmente sarei stato pronto io a redigere un emendamento del genere o ad aggiungere la mia firma all'emendamento, se il senatore Lubrano Di Ricco avesse avuto il coraggio di mantenerlo.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, il senatore Lubrano Di Ricco, probabilmente, è un collaboratore del ministro Visco.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 150 (già emendamento 10.15), non lo metto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

Voto Art. 10

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

GASPERINI. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emendamenti.

**Esame Art. 11
ore 17,58**

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 11.4 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, in quanto modifiche-rebbero la struttura del provvedimento.

Vorrei soffermarmi solo sull'emendamento 11.4, invitando la senatrice Pasquali e gli altri senatori proponenti a ritirarlo, poiché – come ho spiegato quando abbiamo esaminato l'articolo 13 in Commissione – la verifica sulla condizione del soggetto ad ottenere e mantenere il diritto d'asilo è continuata. Di conseguenza, è una previsione già contenuta nel testo dell'articolo 13.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Pascuali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

Voto art. 11

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 12
ore 18**

GASPERINI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 12.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3; si tratta di preservare il procedimento che riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio; di conseguenza, lo ripeto, il mio parere è contrario.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo su questi emendamenti è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

Voto art. 12

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 13
ore 18,02**

GASPERINI. Signor Presidente, ella desidera che mi dilunghi nell'illustrazione dei miei emendamenti, oppure no? Me lo dica perché posso anche rinunciare; se vuole, però, posso parlare per un paio d'ore, ma credo che l'ora è tarda.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, non metto in dubbio che lei possa parlare anche oltre le due ore, però l'economia della seduta consiglierebbe di procedere con una certa urgenza.

GASPERINI. Allora rinunzio e do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PASQUALI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.4, ritengo che non sia ultroneo inserire nel testo al nostro esame quanto abbiamo proposto, cioè le parole: «da verificarsi periodicamente», dopo le parole: «il riconoscimento del diritto d'asilo» del comma 2 dell'articolo 13, perché altrimenti non vediamo come sia possibile che la Commissione centrale possa accertare accidentalmente che non ricorrono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto d'asilo. Quindi, una verifica periodica ci appare necessaria.

Con l'emendamento 13.5 noi chiediamo che venga sostituita l'espressione: «può dichiarare» del comma 2 dell'articolo 13 con l'espressione: «dichiara». Evidentemente, c'è una differenza sostanziale;

non vediamo perché si «possa» soltanto dichiarare senza che ci sia l'obbligo, invece, di dichiarare.

Do poi per illustrati gli emendamenti 13.9, 13.12, 13.15 e 13.20.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.19 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Il parere è poi favorevole agli emendamenti 13.5 e 13.6.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 13.7 e 13.8. Relativamente a quest'ultimo emendamento, vorrei far notare che si tratta di cittadini che magari si trovano nel nostro paese da anni, di conseguenza, 30 giorni per preparare le valigie ci vogliono.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19 e 13.20.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo su questi emendamenti è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Pa-squali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Pa-squali e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dalla senatrice Pascuali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dalla senatrice Pascuali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dalla senatrice Pascuali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.16, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.17, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.18, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.20, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

Voto art. 13

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 14
ore 18,07**

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 14.5, con il quale si chiede di inserire il seguente comma 2-bis: «È istituita presso il Ministero dell'interno una banca dati fotodattiloscopica, collegata in rete telematica con i posti di frontiera e le questure, contenente i dati anagrafici e gli estremi di identificazione dei richiedenti asilo».

Mi sembra che questa disposizione sia necessaria, utile ed opportuna per tenere sotto controllo quelle persone che hanno chiesto ed ottenuto asilo, affinché vi sia sempre una correlazione tra la richiesta di asilo, la concessione di asilo e quella necessità – più volte affermata, mi sembra, anche dal relatore – di controllare coloro che hanno ricevuto una risposta affermativa. Si tratta di uno dei modi per controllare queste persone che hanno ottenuto il beneficio richiesto. Quindi, sottoponiamo all'Assemblea la necessità di pensare e riflettere sull'introduzione del comma 2-bis, che mi sembra utile ed opportuno.

Do per illustrati tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, poiché intervengono a cambiare la struttura del procedimento, e 14.3.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 14.4, con il quale si propone di sopprimere il comma in cui è prevista l'assistenza ai richiedenti asilo durante la fase del pre-esame.

Ricordo che sull'emendamento 14.5 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, però vorrei attenermi alla sostanza della proposta. Una previsione di questo tenore è già presente in un programma europeo, denominato EUODAC, e pertanto la richiesta è già soddisfatta con la partecipazione a quel programma. Naturalmente, il Governo potrà essere più preciso su questo tema. Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento in esame, altrimenti il mio parere è contrario, perché andremmo a produrre una sovrapposizione o a chiedere che il Ministero si ritiri dal programma europeo.

La proposta avanzata con l'emendamento 14.6 è una previsione già esistente; perciò, sono contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11, poiché intervengono sulla struttura del procedimento.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 14.12 (altrimenti il mio parere è contrario, dal momento che su tale emendamento c'è un pronunciamento in senso contrario della 5^a Commissione), poiché contraddiremmo la scelta che viene proposta all'articolo 18.

Anche sull'emendamento 14.13 la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario. In ogni caso, esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Vorrei far notare ai colleghi che dovremo effettuare almeno quattro votazioni con il procedimento elettronico.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il parere, così come lo ha espresso anche il relatore, è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14.

Solo per l'emendamento 14.5 vorrei aggiungere che la posizione del Governo è quella di seguire il programma europeo cosiddetto EUODAC.

Di questo programma europeo EUODAC in sede di Comitato esecutivo Schengen è stata chiesta l'estensione anche agli immigrati clandestini. La posizione del Governo italiano, insieme alla posizione del Governo svedese che io stesso ho potuto raccogliere in sede di Comitato, è stata quella che comunque l'archivio delle impronte dattiloscopiche debba essere esercitato soltanto nei confronti degli extracomunitari che non danno contezza della propria identificazione e che sarebbe irragionevole procedere all'acquisizione delle impronte digitali nei confronti di coloro che invece abbiano un valido ed autentico documento di riconoscimento.

Comunque, seguiremo nelle sedi comunitarie ogni iniziativa che possa andare in questo senso, attenendoci appunto alle linee di indirizzo che ho preannunziato. Il parere in questa sede, anche per ragioni di bilancio, è contrario.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore segretario:

Senatori presenti	226
Senatori votanti	225

Hanno ottenuto voti i senatori:

Tabladini	176
-----------------	-----

(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)

Manara	1
Colla	1
Schede bianche	42
Schede nulle	5

Proclamo eletto segretario il senatore Tabladini, appartenente al Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, che ha avanzato la richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento.

Rivolgo al senatore Tabladini le mie felicitazioni, come quelle dei colleghi presenti in Aula, e lo invito a prendere posto sul banco della Presidenza. *(Applausi dai Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, Alleanza Nazionale, Forza Italia, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.5, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,16, è ripresa alle ore 19,17).

Sospensione seduta

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia affinché ci restituisca, per breve tempo, il senatore Tabladini che è l'ispiratore degli emendamenti che stiamo esaminando. Egli vi ha lavorato giorno e notte, questa è la sua battaglia personale e sono anche preoccupato per la sua salute. Inoltre, signor Presidente, anche se non fa più parte del mio Gruppo, sono preoccupato anche per il senatore Jacchia che, questa mattina, ha illustrato da par suo un emendamento e poi ha votato contro: qualcuno ha sostenuto che il braccio ha tradito la mente; non vorrei che tornando a casa facesse come Muzio Scevola, accendesse un braciere e si bruciasse il braccio. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Speriamo di no! Senatore Gasperini, accolgo la sua richiesta e invito il senatore Specchia al banco della Presidenza per sostituire il senatore Tabladini nella funzione di segretario.

JACCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Un modestissimo giurista, come dichiara di essere il senatore Gasperini, non dovrebbe permettersi di continuare ad attaccare gli ex colleghi, che hanno abbandonato il Gruppo perchè ne avevano le scatole piene. *(Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PERUZZOTTI. Bravo, bravo!

PRESIDENTE. Colleghi, è necessario rispettare l'autonomia e l'indipendenza del parlamentare che – lo ricordo – siede in Aula senza vincolo di mandato.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 14.5, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 5 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).

– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

2. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed altri; D'INIZIATIVA GOVERNATIVA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (130-160-445-1697-2545-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

ALLE ORE 16

Interrogazioni sugli impianti di termodistruzione nella regione Campania.

La seduta è tolta (ore 19,22).

**Termine seduta
ore 19,22**

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE

**Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203-554-2425)****ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Articolo 7.

Approvato*(Esame della domanda d'asilo)*

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto

necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

**Approvato
con emendamenti**

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possenga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possenga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici

giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera *b*), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

EMENDAMENTI

L'articolo 8 è soppresso.

Respinto

8.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

8.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Respinto

8.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

- 8.4 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 3 è soppresso.

Respinto

- 8.5 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non può protrarsi comunque oltre sessanta giorni dall'audizione». **Respinto**

- 8.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more della pronuncia e della notifica della decisione della Commissione centrale, il richiedente asilo permane sotto sorveglianza». **Respinto**

- 8.7 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 4 è soppresso.

Respinto

- 8.8 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 5 è soppresso.

Respinto

- 8.9 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: **Respinto**
«entro 15 giorni».

8.10 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le altre: **Respinto**
«entro trenta giorni lavorativi».

8.11 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 6 è soppresso. **Respinto**

8.12 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 6, dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati» aggiungere le seguenti: **Respinto**
«la Croce Rossa Internazionale».

8.13 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 6, dopo le parole: «Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati» aggiungere le seguenti: **Approvato**
«la Croce Rossa Italiana».

8.14 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 6, sopprimere le parole: «o con organizzazioni umanitarie specializzate». **Respinto**

8.15 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 6, dopo le parole: «organizzazioni umanitarie specializzate» aggiungere le seguenti: «di comprovata affidabilità». **Nuovo testo**

8.16 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTOLINI

Al comma 6, dopo le parole: «organizzazioni umanitarie specializzate» aggiungere le seguenti: «di comprovata affidabilità, di cui all'articolo 4, comma 2». **Approvato**

8.16 (Nuovo testo) GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTOLINI

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

Approvato

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il ricono-

scimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

EMENDAMENTI

L'articolo 9 è soppresso.

Respinto

9.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

9.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

9.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 2, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi». **Respinto**

9.4 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Respinto

9.4a GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: **Respinto**
«dieci anni».

9.5 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato, più di una volta».

**Respinte le
parole da: «Dopo
il comma 2» a:
«reiterato»; seconda
parte preclusa**

9.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato più di due volte».

Precluso

9.7 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato più di tre volte».

Precluso

9.8 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Sopprimere il comma 3.

Respinto

9.9 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

Approvato

(Ricorsi)

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

EMENDAMENTI

L'articolo 10 è soppresso.

Respinto

- 10.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

- 10.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel termine di trenta giorni» con le altre: «nel termine di quindici giorni». **Respinto**

- 10.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel termine di trenta giorni» con le altre: «nel termine di trenta giorni lavorativi». **Respinto**

- 10.4 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

- 10.5 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 3 è soppresso.

Respinto

- 10.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 3, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «entro il termine che deve essere indicato dalla sentenza stessa» **Respinto**

10.7 MARCHETTI, RUSSO SPENA, MARINO, SALVATO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le altre: «entro sette giorni». **Respinto**

10.8 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Il comma 4 è soppresso. **Respinto**

10.11 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Al comma 4 sopprimere le parole: «salvi i casi di forza maggiore». **Respinto**

10.12 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Il comma 5 è soppresso. **Respinto**

10.13 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Sopprimere il comma 6. **Respinto**

10.14 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo».

Ritirato e trasformato nell'o.d.g. n. 150

10.15 LUBRANO DI RICCO

Il comma 7 è soppresso. **Respinto**

10.16 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato

Non posto
in votazione *

impegna il Governo a valutare la possibilità che gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall'articolo 10 siano esenti da ogni imposta o tributo.

9.203-554-2425.150 (già em. 10.15)

LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

Approvato

*(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno
e documento di viaggio)*

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI

L'articolo 11 è soppresso.

Respinto

- 11.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

- 11.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

- 11.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Respinto

«2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la Commissione centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, del diritto di asilo».

- 11.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Il comma 3 è soppresso.

Respinto

- 11.5 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 4 è soppresso.

Respinto

- 11.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 12.

Approvato

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

EMENDAMENTI

L'articolo 12 è soppresso.

Respinto

12.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

12.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «dodici mesi». **Respinto**

12.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

**Approvato
con emendamenti**

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto di asilo e ne dà comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni

umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

EMENDAMENTI

L'articolo 13 è soppresso.

Respinto

- 13.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

- 13.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

- 13.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 2, dopo le parole: «il riconoscimento del diritto d'asilo» inserire le seguenti: «da verificarsi periodicamente». **Respinto**

- 13.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare» con la seguente: «dichiara». **Approvato**

- 13.5 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Al comma 2, dopo le parole: «e ne dà» inserire la seguente: «immediata». **Approvato**

- 13.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 3 è soppresso.

Respinto

13.7 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 3, sostituire le parole: «con decorrenza dal trentesimo giorno» con le seguenti: «con decorrenza dal quindicesimo giorno». **Respinto**

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

13.8 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 3, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «quindicesimo». **Respinto**

13.9 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Il comma 4 è soppresso.

Respinto

13.10 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 5 è soppresso.

Respinto

13.11 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Sopprimere il comma 5.

Respinto

13.12 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le altre: «entro trenta giorni lavorativi». **Respinto**

13.13 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 6 è soppresso.

Respinto

13.14 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Respinto

13.15 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Il comma 7 è soppresso.

Respinto

13.16 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 8 è soppresso.

Respinto

13.17 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 8, sostituire le parole: «in collaborazione con l'Alto Commissariato» con le seguenti: «, eventualmente con l'ausilio dell'Alto Commissariato».

Respinto

13.18 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Al comma 8, sostituire le parole: «può predisporre» con le altre: «dispone e cura l'esecuzione dei».

Respinto

13.19 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 8, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

Respinto

13.20 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Articolo 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con

oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero *pro capite* determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI

L'articolo 14 è soppresso.

Respinto

14.1 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Il comma 1 è soppresso.

Respinto

14.2 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro trenta giorni». **Respinto**

14.3 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Il comma 2 è soppresso.

Respinto

14.4 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituita presso il Ministero dell'interno una banca dati fotodattiloscopica, collegata in rete telematica con i posti di frontiera e le questure, contenente i dati anagrafici e gli estremi di identificazione dei richiedenti asilo».

14.5 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Prestando assistenza e cure di prima necessità ai richiedenti asilo, i presidi sanitari di frontiera provvedono ad effettuare un monitoraggio epidemiologico degli stessi»

14.6 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Il comma 3 è soppresso.

14.7 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE, PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI, MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTONLINI

Il comma 4 è soppresso.

14.8 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 5 è soppresso.

14.9 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 6 è soppresso.

14.10 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Il comma 7 è soppresso.

14.11 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «a carico del Ministero dell'inter-
no» con le seguenti: «a carico dello stanziamento dell'unità previsionale
di base 7.2.1.12, capitolo 8789 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, bilancio e programmazione economica per il 1998 di cui alla
Tabella D della legge 27 dicembre 1997, n. 450».*

14.12 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «a carico del Ministero dell'inter-
no» con le seguenti: «a carico del Ministero degli affari esteri».*

14.13 GASPERINI, TABLADINI, SPERONI, PROVERA, PREIONI, WILDE,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, BRIGNONE, LORENZI, CASTELLI,
MORO, ROSSI, CECCATO, TIRELLI, LAGO, BIANCO, ANTO-
LINI

Allegato B**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Su designazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: il senatore Viviani cessa di appartenervi; il senatore Pizzinato entra a farne parte;

13ª Commissione permanente: il senatore Pizzinato cessa di appartenervi; il senatore Viviani entra a farne parte, ed è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Staniscia.

Su designazione del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente: la senatrice Mazzuca Poggiolini entra a farne parte;

10ª Commissione permanente: la senatrice Fiorillo è sostituita, in quanto membro del Governo, dal senatore D'Urso;

11ª Commissione permanente: il senatore Mundi entra a farne parte;

13ª Commissione permanente: il senatore Manis entra a farne parte.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCIVOLETTO. – «Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli Enti locali» (3617);

BONATESTA. – «Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura» (3618).

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: CARUSO Antonino ed altri. – «Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari»

(2751), già deferito in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche l'8ª Commissione permanente.

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Cossiga ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione» (3330).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 3 novembre 1998, sono state presentate due relazioni su richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione dal senatore Preioni:

nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-quater*, n. 27);

sull'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nel caso di richiesta rivolta da un senatore, per propria tutela, all'autorità giudiziaria di effettuare intercettazioni di proprie utenze telefoniche e di acquisire i relativi tabulati (*Doc. IV-quater*, n. 28).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in data 19 ottobre 1998, il testo di nove risoluzioni e di una decisione:

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica dell'Unione contro la corruzione» (*Doc. XII*, n. 286);

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America» (*Doc. XII*, n. 287);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Collegamento della rete infrastrutturale di trasporto dell'Unione con i paesi vicini - Verso una politica paneuropea delle reti di trasporto in cooperazione"» (*Doc. XII*, n. 288);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia e un quadro comunitari per lo sviluppo della telematica applicata ai trasporti stradali e proposte per azioni iniziali» (*Doc. XII*, n. 289);

«sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle azioni comunitarie concernenti il turismo» (*Doc. XII, n. 290*);

«su Malta» (*Doc. XII, n. 291*);

«sulla morte di Semira Adamu a seguito della sua espulsione» (*Doc. XII, n. 292*);

«sulla scarcerazione di Leyla Zana» (*Doc. XII, n. 293*);

«decisione sul protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea» (*Doc. XII, n. 294*);

«risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "I nuovi programmi regionali 1997-1999 nel quadro dell'obiettivo 2 delle politiche strutturali della Comunità - Un impegno per la crescita dell'occupazione"» (*Doc. XII, n. 295*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alfonso D'Orazio, di Roma, chiede l'adozione di provvedimenti a favore degli studenti indigenti, con particolare riferimento a coloro che intendano riprendere gli studi in precedenza interrotti (*Petizione n. 502*);

il signor Dino Presciutti, di Roma, chiede:

l'adozione di misure in favore degli anziani (*Petizione n. 503*);

l'adozione di misure atte a razionalizzare e a promuovere il volontariato e le associazioni senza scopo di lucro (*Petizione n. 504*);

l'adozione di misure per la salvaguardia e la ristrutturazione dei centri storici e contro il degrado delle periferie urbane (*Petizione n. 505*);

l'introduzione del *referendum* consultivo e d'indirizzo, nonché l'obbligatorietà del *referendum* per le leggi di revisione costituzionale (*Petizione n. 506*);

l'adozione di iniziative volte a promuovere la ricerca scientifica (*Petizione n. 507*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

BERTONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che molti episodi, già segnalati in precedenti interrogazioni di senatori del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, dimostrano che una nuova e grave esplosione della criminalità camorristica ha investito la città e la provincia di Napoli;

che anche negli ultimi giorni si sono verificati altri omicidi di origine camorristica e che è anche rimasto ferito un ragazzo che si trovava casualmente nel luogo dei fatti;

che la situazione venutasi a determinare è causa di un grave pericolo per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini;

che le misure finora adottate, malgrado l'incisività che le caratterizzano, non appaiono tuttavia sufficienti a contenere l'ondata di criminalità e a rimuoverne le cause,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative si intenda assumere, soprattutto in termini di prevenzione e repressione e mediante un intervento meglio strutturato delle forze dell'ordine, per far fronte con efficacia al fenomeno criminale e camorristico che, in forme sempre più gravi e ormai intollerabili, compromette la convivenza civile e lo sviluppo della popolazione napoletana.

(3-02356)

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è stato pubblicato un bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione, per un periodo di dieci anni rinnovabile, di impianti di preparazione di combustibile derivato dai rifiuti, di cui uno a Battipaglia (Salerno) in Campania, in zona ASI, e un impianto derivato di produzione di energia mediante termovalorizzazione di CDR;

che gli impianti di CDR e quello per produzione di energia sono destinati a far fronte allo smaltimento di gran parte dei rifiuti della regione Campania;

che il presidente della regione, commissario delegato, incurante delle proteste provenienti dall'amministrazione comunale di Battipaglia, dalle associazioni ambientaliste e dagli stessi cittadini – ultima la manifestazione a Battipaglia del 29 ottobre 1998 cui hanno partecipato oltre diecimila persone –, sta procedendo per giungere alla realizzazione del mega-impianto;

che le enormi dimensioni degli impianti di termodistruzione richiedono la disponibilità di una vasta area;

che il sito di Battipaglia è stato illegittimamente individuato dal consorzio SA 4, contro il quale il comune di Battipaglia ha presentato ricorso al TAR della Campania che ha concesso la sospensione del provvedimento;

che la scelta dell'area di sedime degli impianti non può essere rimessa nè alla casualità nè tanto meno ai privati, per cui si rende indispensabile l'intervento del commissario sia per il controllo degli strumenti urbanistici adottati sia per il rispetto della naturale vocazione del territorio ai fini dello sviluppo e della produttività,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente revisionare la bozza progettuale ed il piano regionale rifiuti della Campania che prevedono la costruzione dell'impianto nell'area di Battipaglia, che già in passato è stata fortemente penalizzata;

se non si ritenga necessario provvedere, per mezzo di specifici finanziamenti, al risanamento del territorio di Battipaglia attraverso la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e la repressione dei fenomeni di criminalità strettamente collegati al traffico dei rifiuti e delle discariche abusive;

se inoltre non si ritenga viziato di illegittimità il bando di gara in questione, in quanto, demandando ai consorzi di impresa, che concorrono alla fornitura degli impianti, la scelta dell'area, viola il rispetto delle norme urbanistiche e dell'impatto ambientale nonchè i principi dello sviluppo economico e sociale.

(3-02357)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – (Già 4-09290)

(3-02358)

MELUZZI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 18 marzo 1998 il Ministero della sanità ha emanato un decreto relativo a «Modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;

che l'articolo 6 del suddetto decreto prevede l'istituzione, presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, di un Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;

che detto Comitato etico ha il compito di esprimere un «giudizio sulla notorietà» del farmaco, secondo quanto previsto dagli articoli 2, comma 7, e 3 del decreto citato;

che detto Comitato etico ha inoltre il compito di coordinare le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazione multicentriche, di rilevante interesse nazionale, su incarico espressamente conferito dal Ministero della sanità;

considerato:

che tale decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, con entrata in vigore prevista per il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

che a tutt'oggi tale Comitato etico nazionale non risulta ancora istituito nè tanto meno operante;

che tale situazione risulta particolarmente penalizzante per tutte le iniziative di ricerca che comportino una valutazione da parte del suddetto Comitato etico nazionale;

che molte iniziative di ricerca avanzata, di possibile rilevante interesse per i pazienti italiani, vengono trasferite all'estero per il permanere di questa vacanza operativa;

che nel momento in cui detto Comitato risulterà finalmente operativo si troverà ancora una volta un sovraccarico di domande e problematiche inevase;

che questa situazione crea fin da ora le premesse per tempi di valutazione non prevedibili e un sicuro ulteriore nocumento per la ricerca nel nostro paese;

che la quantità d'investimenti in ricerca clinica, migrati all'estero e/o non utilizzati in Italia in un recente convegno della Farindustria sulla ricerca clinica in Italia (tenutosi il 12 ottobre 1998 a Roma) è stata valutata in circa 1.350 miliardi tra il 1995 e il 1997,

si chiede di sapere se tale Comitato sia stato istituito e, in caso contrario, con quali modalità e con quale cura il Ministro in indirizzo intenda occuparsi del problema esposto per una sua efficace e rapida risoluzione.

(3-02359)

MELUZZI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 18 marzo 1998 il Ministero della sanità ha emanato un decreto relativo a «Modalità per l'esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;

che l'allegato 2 di tale decreto prevede le condizioni per le quali «il giudizio di notorietà» sui medicinali di non nuova istituzione debba essere richiesto direttamente al Ministero della sanità;

che tra le condizioni citate vengono indicate alcune categorie di medicinali, tra le quali, al punto e), «sostanze stupefacenti o psicotrope»;

che la necessità di fare ricorso al Ministro della sanità per l'emissione del «giudizio di notorietà» comporta un rallentamento ingiustificato delle procedure di approvazione;

che i progetti di ricerca su sostanze psicotrope sono al secondo posto in Italia, per numero di ricerche dopo quelle in campo cardiovascolare;

che, nella maggioranza dei casi, si tratta di nuove sostanze ad azione antidepressiva, neurolettica o ansiolitica o di nuove indicazioni per sostanze già commercializzate;

che tali medicinali non sono tecnicamente e scientificamente in nessun modo assimilabili a sostanze stupefacenti;

che molti studi clinici su medicinali prevedono l'impiego di farmaci con indicazioni non psichiatriche, ma con evidente azione psicotropa;

che per questi ultimi vige l'esenzione degli accertamenti e la valutazione dei progetti è demandata ai comitati etici locali;

considerato:

che la situazione descritta risulta particolarmente penalizzante per il fatto che le strutture ministeriali non garantiscono a tutt'oggi tempi di valutazione in linea con quelli medi degli altri paesi europei;

che, conseguentemente, notevoli risorse economiche di investimenti in ricerca clinica continuano ad essere trasferite in altri paesi;

che tali circostanze hanno anche un notevole impatto in termini di occupazione nel settore della ricerca,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno emendare il decreto citato, accordando ai progetti di ricerca su sostanze psicotrope la facoltà di essere valutati dai comitati etici locali, eventualmente prevedendo che questi ultimi siano in linea con quanto stabilito dall'altro recente decreto del 18 marzo 1998, recante «Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici».

(3-02360)

LORETO, BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che a Taranto opera la cooperativa giovanile «San Vito», costituita per il recupero ambientale, l'agricoltura, il turismo, il ripristino dei vecchi tratturi e il risanamento della costa ed in particolare dei 10 chilometri che vanno dalla batteria Rotina poco dopo Lido Bruno al confine con il territorio di Leporano;

che in questo tratto di litorale insiste un'area di proprietà della Marina militare da sempre abbandonata nella quale negli anni passati è successo di tutto, dalla costruzione di una villetta abusiva da parte di un alto ufficiale alla sua destinazione a luogo dove le auto rubate venivano smontate e rimesse sul mercato e dove fu anche ritrovato dalle forze dell'ordine un piccolo deposito di armi;

che la suddetta cooperativa, dopo aver avanzato domanda di avere questa area in concessione o in proprietà, nella scorsa estate l'ha bonificata, consentendo a migliaia di bagnanti di attraversarla liberamente per arrivare a mare;

che dopo il lavoro di bonifica la cooperativa «San Vito» è stata denunciata all'autorità giudiziaria dal comando del dipartimento militare marittimo per invasione di terreno ed edifici (articolo 633 del codice penale) e depauperamento ed imbrattamento di cose altrui (articolo 639 del codice penale) e i suoi soci martedì 10 novembre 1998 dovranno rispondere di tanto dinanzi al sostituto procuratore presso la pretura di Taranto;

che nel passato remoto e prossimo mai il comando del dipartimento militare marittimo si è attivato per contrastare le diverse attività illecite che venivano svolte sull'area in questione e che quindi appare del tutto spropositato l'accanimento mostrato nei confronti dei soci della cooperativa «San Vito», che volevano solo lavorare ed utilizzare produttivamente aree completamente abbandonate al degrado più totale dalla Marina militare,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile, opportuno e conveniente per l'amministrazione della difesa dare in concessione

alla cooperativa «San Vito» l'area in questione, abbandonata al degrado da diversi anni, per concorrere anche in misura modesta allo sviluppo e al rilancio dell'occupazione in un territorio nel quale non sono certamente sottodimensionate le aree demaniali della difesa.

(3-02361)

SEMENZATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i lavoratori della Ferrovia centrale umbra (FCU) hanno indetto uno sciopero di quattro ore di tutto il servizio per venerdì 6 novembre;

che nel corso della conferenza stampa di presentazione le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto che il Ministero dei trasporti apra un tavolo di trattativa con il comune, la provincia di Perugia e la regione per trovare una soluzione alle controversie;

che i sindacati dei lavoratori hanno dichiarato che la soluzione è quella di prevedere una integrazione tra le due grandi aziende pubbliche di trasporto, la FCU e l'APM;

che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, è posto in discussione anche il trasporto del carbone sino alla stazione di Marsciano che è svolto dalla FCU per la centrale elettrica di Bastardo con un depotenziamento del trasporto su ferro a favore di quello su gomma;

che la FCU in questi anni è stata fortemente ristrutturata passando dai 500 dipendenti di dieci anni fa ad appena 235, a fronte di un servizio che viene svolto a favore di una fascia di utenti dislocata sui 150 chilometri del percorso tra Sansepolcro e Terni;

considerato:

che, secondo i sindacati, le aziende in questione dovrebbero collaborare per allargare l'utenza del servizio di trasporto pubblico che oggi viene appena utilizzato dal 20 per cento degli umbri;

che, sempre secondo i rappresentanti dei lavoratori, la soluzione al problema sarebbe un accordo commerciale tra FCU e APM per allargare appunto i bacini di utenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare la possibilità di aprire un tavolo di trattativa con le aziende interessate e i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti del servizio al fine di superare il momento di difficoltà del trasporto pubblico regionale umbro.

(3-02362)

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è stata recentemente approvata la riforma della legge dell'obiezione di coscienza;

che l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro (AUCC) ha stipulato una convenzione con Levadife per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo in data 9 novembre 1990 di cui al protocollo n. LEV/800002/SAM/3652/2;

che in data 19 giugno 1991 l'associazione in oggetto faceva richiesta di ampliamento del numero di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo in servizio;

che tale richiesta, ispirata da motivi strutturale ed organizzativi, veniva soddisfatta con l'impiego di 3 obiettori in aggiunta ai 5 programmati originariamente;

che nel corso degli ultimi anni l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro si è ulteriormente sviluppata, raggiungendo 23.000 iscritti, con un conseguente ampliamento delle funzioni e dei servizi svolti anche presso vari reparti dell'ospedale policlinico di Perugia afferenti all'oncologia;

che questa crescita si è accompagnata ad una maggiore articolazione territoriale, con la nascita di numerosi comitati locali diffusi in varie parti della provincia;

che per un miglior funzionamento di tutte le attività svolte dall'associazione si ritiene essenziale poter disporre del contributo di un numero maggiore di obiettori di coscienza;

che in data 27 gennaio 1998 l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro invia una lettera al Ministero della difesa per chiedere l'ampliamento della convenzione;

considerato:

che l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro è impegnata nell'assistenza domiciliare dei malati oncologici terminali;

che nel 1997 l'associazione in questione ha assistito, utilizzando personale medico, infermieristico, psichiatrico e volontario, 186 pazienti mentre per il 1998 sono stati 103;

che l'utilizzo degli obiettori, in appoggio al personale ospedaliero, ha dato ottimi risultati e il loro apporto nella gestione dell'assistenza domiciliare è stato prezioso;

che un numero maggiore di obiettori, adeguatamente formato con corsi di preparazione, potrebbe rivelarsi utile come esperienza formativa per i giovani del nostro paese;

che il sottosegretario Rivera, rispondendo alla Camera dei deputati all'interpellanza 2-01386, ha dichiarato che l'attuale disponibilità di posti (circa 53.000) sarebbe insufficiente a consentire l'avvio in servizio di tutti i giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza;

che ogni anno centinaia di giovani presentano la domanda di obiezione e per mancanza di posti non hanno l'opportunità di prestare servizio civile sostitutivo;

che associazioni piccole ma efficienti, come quella umbra per la lotta contro il cancro, possono ampliare lo spettro dei servizi offerti, garantendo una migliore qualità dei servizi stessi e svolgendo altresì un servizio pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ampliare la convenzione all'associazione in questione.

(3-02363)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPUS. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con provvedimento 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 della *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1998, in merito alla revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre

1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni, il Ministro, su indicazione della Commissione unica del farmaco, pur mantenendo in classe A l'urofollitropina, Metrodin HP, per il trattamento dell'infertilità femminile ne ha limitato, con nota n. 74, la prescrizione solo a seguito di diagnosi e piano terapeutico di centri universitari od ospedalieri specializzati, individuati dalle regioni, oltre all'obbligo di registrazione delle prescrizioni in apposito registro presso il servizio farmaceutico delle USL;

che tale farmaco, unico sul mercato nella cura della infertilità ed ipofertilità femminile, oltre che nella FIVET è indicato anche nella più semplice e frequente induzione all'ovulazione e potrà quindi essere prescritto solo su indicazione di pochi centri in ogni ambito regionale; considerato:

che tale decisione comporterà una gravissima limitazione nella libertà da parte delle pazienti nella scelta del proprio ginecologo;

che si determineranno notevoli disagi per tutte le donne, anche solo ipofertili, costrette a ricorrere ai pochi centri autorizzati, con conseguente dilatazione in tali servizi delle già lunghe liste di attesa e con una inutile discriminazione tra le pazienti nella disponibilità del servizio anche in base alla loro residenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover venire incontro alle esigenze delle pazienti ripristinando la precedente classificazione senza limitazione, considerando l'obbligo di registrazione un vincolo sufficiente per prevenire eventuali abusi di prescrizione.

(4-12953)

CAMBER. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con precedente interrogazione, rimasta priva di risposta, lo scrivente aveva richiamato l'attenzione sul conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste, istituzione a servizio non solo dell'utenza italiana ma di una composita utenza sovranazionale, che aveva richiesto all'ispettorato per l'istruzione artistica di codesto Ministero l'attivazione di tre nuovi corsi: didattica della musica, jazz, musica vocale da camera, e questo alla luce delle numerosissime richieste di iscrizione pervenute;

che si apprende ora che, lungi dall'accogliere tale richiesta, l'ispettorato per l'istruzione artistica ha assegnato al conservatorio «G. Tartini», per l'anno accademico 1998-99, un organico che non solo non tiene in alcun conto le crescenti esigenze dell'istituzione triestina ma addirittura diminuisce, in certi casi, il numero di classi autorizzate lo scorso anno, non tenendo in alcun conto le considerevoli richieste da parte dell'utenza, ripetutamente segnalate all'ispettorato dalla direzione del conservatorio;

che la comunicazione di riduzione dei corsi già funzionanti nello scorso anno accademico 1997-98 è giunta al conservatorio il 28 settembre 1998, quando le iscrizioni ai corsi erano già operative dal 1° settembre 1998; inoltre è giunta il 29 ottobre una nota ministeriale che ha sospeso tutti i trasferimenti nazionali dei docenti di conservatorio, già disposti al 19 ottobre ed effettivi dal 1° novembre: conseguentemente

presso il conservatorio di Trieste vi sono 19 insegnamenti privi di docente su 90 complessivi, senza che sia pervenuta alcuna disposizione per prorogare temporaneamente le nomine dei docenti dello scorso anno e consentire il corretto avvio dei corsi;

che il conservatorio di musica «G. Tartini» rappresenta una importante e notissima istituzione della città di Trieste;

che il prestigio del conservatorio triestino è tale da aver coagulato tutte le forze politiche cittadine a sostegno delle sue istanze di crescita ed ampliamento,

si chiede di sapere:

se l'organico predisposto dall'ispettorato per l'istruzione artistica di codesto Ministero sia conforme alle disposizioni previste dal decreto interministeriale sugli organici;

quali iniziative si intenda urgentemente attuare per garantire il tempestivo avvio dei corsi per l'anno accademico 1998-99 e l'accoglimento di tutte le richieste di iscrizione al conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste.

(4-12954)

CAMBER. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che poco meno di un anno fa veniva siglato presso il Ministero dell'industria un accordo fra Fincantieri e forze sindacali per il rilancio dello stabilimento Grandi motori Trieste (GMT) della Fincantieri (divisione motori diesel);

che in questi mesi non risulterebbe concretizzato il cennato accordo di rilancio e sono mancate le commesse preannunciate ed ora si prevede il licenziamento di moltissimi lavoratori, mentre per ulteriori 80 lavoratori già in esubero la ventilata ricollocazione in una nuova iniziativa industriale (ex Arsenale triestino San Marco, ora Duferco) appare indefinita;

che la preannunciata privatizzazione della GMT, mediante l'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale da parte del colosso finlandese Wartsila (che detiene attualmente il 40 per cento delle quote azionarie della GMT), che doveva rappresentare l'occasione di rilancio per l'attività dello stabilimento e, quindi, per il mantenimento dei posti di lavoro, appare ad oggi frenata dalle notizie di crisi finanziaria del gruppo finlandese;

che la crisi dello stabilimento GMT avrebbe ricadute pesantissime sull'occupazione e, quindi, sull'economia della città di Trieste, già duramente provata da altre massicce dismissioni e trasferimenti di attività industriali e del terziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete e urgenti si intenda adottare per scongiurare ulteriori tagli di posti di lavoro presso la GMT, attuando concretamente il cennato piano di rilancio industriale e attribuendo alla GMT nuove commesse per l'anno 1999;

in quali tempi e in quali termini contrattuali verrà attuata la cessione dello stabilimento GMT alla Wartsila;

nel caso in cui il gruppo finlandese Wartsila non intendesse proseguire nell'acquisizione della GMT, se siano già stati presi in considerazione acquirenti alternativi onde privatizzare nel più breve tempo possibile lo stabilimento GMT, misura che rappresenta, allo stato attuale, l'unica vera garanzia di continuità lavorativa per i dipendenti.

(4-12955)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. – Premesso:

che la legge n. 302 del 1998, entrata in vigore l'8 settembre 1998, prevede una procedura innovativa sulle espropriazioni immobiliari, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di deposito dell'istanza di vendita per la presentazione della documentazione ipo-catastale;

che in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, è stata introdotta una norma transitoria che fissa in 180 giorni il termine, limitatamente ai procedimenti esecutivi già pendenti alla data di entrata in vigore della precitata legge;

che presso l'ufficio unico esecuzioni immobiliari del tribunale di Lecce risultano circa 8.000 pratiche in attesa della documentazione di rito;

che presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce risultano ancora inevase le domande dei certificati ipotecari depositate nel periodo gennaio-febbraio 1995;

che la relazione ipo-catastale ventennale, redatta da un notaio, non potrà essere licenziata nei termini perentori contenuti nelle precitate norme, in considerazione del fatto che la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce concede la possibilità di eseguire il riscontro di 3 nominativi al massimo;

che la storia ipotecaria ventennale di ogni immobile può comportare una miriade di accertamenti a carico di tutti i proprietari succedutisi nell'ultimo ventennio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire sui termini fissati che non consentono di rispettare le precitate norme, per evitare il rischio che moltissime procedure siano oggetto di estinzione.

(4-12956)

DOLAZZA. Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. – Premesso:

che il 27 ottobre 1997 sono state pubblicate dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) le graduatorie dei concorsi effettuati a completamento dell'inquadramento del personale dell'ente; queste graduatorie hanno suscitato sconcerto fra il personale, in quanto le procedure concorsuali sono state adempiute in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, in ordine al regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

che sono state infatti disattese le norme cui all'articolo 6, comma 3, in quanto la comunicazione ai singoli candidati delle prove orali non è stata data nei termini previsti dal regolamento; al tempo stesso sono state disattese le norme di cui al comma 2 dell'articolo 12 in quanto non sono stati resi noti, prima dei colloqui, i risultati sulle valutazioni dei titoli;

che i criteri adottati dalla commissione esaminatrice sarebbero stati orientati a favorire i candidati vicini alla presidenza dell'ASI, a danno di altri candidati, i quali sono stati penalizzati sia nella valutazione dei titoli sia nei colloqui; al tempo stesso – come viene rilevato nei commenti del personale dell'ASI – la commissione esaminatrice in chiusura della fase concorsuale avrebbe riesaminato i titoli dei candidati, la cui valutazione, a termine rigoroso di legge, deve comunque ed impro-rogabilmente essere definita prima di procedere alle prove orali;

che da accertamenti in corso presso gli uffici amministrativi dell'ASI sembrerebbe addirittura che alcuni concorsi siano stati effettuati, sebbene non vi fossero posti in organico;

che nonostante sia in atto un'indagine da parte della procura della Repubblica di Roma sugli oneri latenti derivanti da alcuni programmi sarebbero risultati vincitori dei concorsi proprio quei candidati coinvolti in corresponsabilità per dette irregolari latenze che hanno contribuito al gravissimo disavanzo dell'ASI,

si chiede di conoscere:

se le gravi irregolarità richiamate in premessa rispondano al vero, ed, in caso affermativo, quali siano le azioni che l'autorità vigilante intende intraprendere (senza interferire ovviamente con l'operato della magistratura) per garantire che il funzionamento dell'ASI si svolga in condizioni di legalità;

se non sia il caso in tale contesto che i concorsi di cui in parola siano annullati o comunque sospesi nell'efficacia in attesa che vengano completati rigorosi accertamenti al riguardo;

se il Governo non intenda, anche in vista del riordino dell'ASI ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, procedere all'azzeramento degli organici dell'ASI per manifesta irresponsabilità dimostrata finora.

(4-12957)

RUSSO SPENA, CRIPPA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sabato 31 ottobre 1998, a Torino, si è svolta una manifestazione degli studenti medi a cui ha aderito la gran parte delle scuole ed alla quale hanno partecipato oltre 7.000 giovani;

che sul luogo del concentramento era già presente, fin dalle ore 10, un folto schieramento di polizia, carabinieri e Guardia di finanza; alcuni ragazzi sono rimasti contusi a seguito delle spinte e delle manganelle degli agenti delle forze dell'ordine;

che la manifestazione si è svolta tranquillamente fino all'arrivo del corteo davanti al provveditorato agli studi di Torino in via Coazze dove si è tenuto un *sit-in*;

che successivamente, senza alcuna motivazione, è partita una violenta carica da parte della polizia e dei carabinieri su centinaia di studenti; il consigliere comunale di Settimo Torinese, Serafino Puccio, veniva colpito gravemente e ricoverato in ospedale con sette giorni di prognosi per trauma cranico; lo stesso veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale;

che mentre altri studenti dovevano ricorrere alle cure del pronto soccorso, iniziava una «caccia all'uomo» con pestaggi nei confronti dei giovani che si trovavano alle fermate dell'autobus e nelle vie adiacenti al provveditorato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di estrema gravità quanto accaduto e se non reputi necessario ed urgente individuare i responsabili di atti violenti compiuti dalle forze dell'ordine nei confronti dei partecipanti ad una pacifica manifestazione promossa dagli studenti per chiedere la difesa del diritto allo studio, la qualificazione della scuola pubblica e la riduzione del costo dei libri di testo.

(4-12958)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro per le politiche agricole.*

– Premesso:

che il Ministero per le politiche agricole sta procedendo con l'ausilio di un gruppo di lavoro alla riclassificazione delle zone svantaggiate;

che la proposta di riclassificazione oggi elaborata coinvolge comuni delle province di Biella e di Vercelli, con la perdita delle agevolazioni oggi fruite da suddetti comuni;

che, in particolare, in tali comuni le aziende con mano d'opera verrebbero escluse dalle agevolazioni sui contributi previdenziali con conseguenti maggiori costi per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi;

che, inoltre, i comuni in questione perderebbero le attuali agevolazioni sull'ICI;

che la riclassificazione riguarderebbe i seguenti comuni della provincia di Biella: Brusnengo, Camburzano, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto, Cerrione, Cossato, Dorzano, Magnano, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Quaregna, Roppolo, Salussola, Strona, Tollegno, Valdengo, Vighiano, Villa del Bosco, Zimone, Zubiena;

che la riclassificazione riguarderebbe anche i seguenti comuni della provincia di Vercelli: Roasio, Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara e Moncrivello;

che per la definizione dei parametri fisico-ambientali e socio-economici il gruppo di lavoro ministeriale utilizzerebbe dati del censimento agricolo 1990-91, oggi ampiamente superati;

che, per tali ragioni, le organizzazioni agricole e i comuni interessati hanno chiesto al Ministro di sospendere le conclusioni del gruppo di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra descritto relativamente ai dati utilizzati dal gruppo di lavoro del Ministero per elaborare la proposta di riclassificazione;

se il Ministro in indirizzo non intenda sospendere da subito le conclusioni del gruppo di lavoro;

se, prima di adottare una decisione definitiva sulla riclassificazione, il Ministro non ritenga opportuno utilizzare anche altri dati, più aggiornati;

se il Ministro non intenda riflettere più attentamente prima di danneggiare in maniera irreparabile i comuni agricoli delle province di Biella e di Vercelli.

(4-12959)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Caponago (Milano) ha adottato, con deliberazione n. 10 del 28 febbraio 1997, il piano di lottizzazione delle aree ubicate in via Verdi denominato «Verdi»;

che le aree sulle quali si intende collocare il nuovo intervento edilizio si trovano a ridosso del torrente Molgora ed entro la fascia di rispetto di metri 150 dal torrente stesso, in deroga alla «legge Galasso»;

che entro il raggio di 200 metri dalle aree soggette al piano di lottizzazione si trovano pozzi per l'emungimento di acqua destinata al consumo potabile, in particolare per gli abitanti del comune di Caponago;

che con deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 53703 del 26 giugno 1985 e n. 35985 del 13 settembre 1988 è stato riconosciuto il parco del Molgora di interesse sovracomunale, nei comuni di Vimercate, Burago Molgora, Agrate Brianza, Usmate Velate, Caponago, Carnate;

che con decreto del presidente della giunta regionale del 18 aprile 1989, n. 7730, sono state individuate le modalità di pianificazione e gestione del parco;

che il riconoscimento del parco sovracomunale ha comportato per i comuni, riuniti in consorzio, una serie di impegni volti ad assicurare tutela ai territori ricompresi nel parco medesimo, vietando tra l'altro la costituzione di nuove zone edificabili;

che la lottizzazione, occupando le ultime aree residue prospicienti il torrente Molgora, impedisce, in caso di innalzamento del livello del torrente, il regolare deflusso delle acque, con il prevedibile esito di aumentare la loro velocità e forza di erosione;

considerato:

che quasi tutte le aree prospicienti entrambe le sponde del torrente Molgora sono state oggetto di interventi di nuova edificazione;

che gli interventi di nuova edificazione hanno tra l'altro eliminato un bosco di notevole interesse ambientale per fare posto ad alcune case, sempre in prossimità del torrente Molgora,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire, anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, riguardante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, per evitare che il citato piano di lottizzazione determini maggiori pericoli per le persone, le case ed il patrimonio ambientale.

(4-12960)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'interrogante il 13 maggio 1998, il 9 ottobre 1998, il 22 ottobre 1998 e il 3 novembre 1998 ha presentato due interrogazioni e due interpellanze sul trasferimento dei voli dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa facendo presente i danni che sarebbero derivati per il Mezzogiorno d'Italia e per la Puglia in particolare;

che con l'interrogazione del 3 novembre 1998, dopo aver preso atto della decisione dell'Alitalia di riattivare sull'aeroporto di Linate cinque coppie di voli di collegamento con il Sud e tra questi quello da Bari, lo scrivente sollecitava il ripristino su Linate di almeno il 33 per cento dei collegamenti preesistenti e l'inserimento comunque di un volo da Brindisi che serve tutta l'area ionica e salentina e quindi tre province;

che sulla penalizzazione di Brindisi il 31 ottobre si è tenuto presso l'aeroporto «Papola» un consiglio provinciale aperto anche alla partecipazione di parlamentari e consiglieri regionali;

che il presidente della provincia di Brindisi, dando corso a quanto convenuto nel citato consiglio, ha chiesto al ministro Treu un incontro presso il Ministero dei trasporti insieme ai rappresentanti delle province di Brindisi, Lecce e Taranto con la partecipazione anche dei parlamentari e dell'assessore regionale ai trasporti;

che è stato concordato di tenere un consiglio comunale congiunto tra i comuni di Brindisi, Lecce e Taranto;

che la «Gazzetta del Mezzogiorno», d'intesa con il comune di Lecce e l'amministrazione provinciale di Brindisi, ha promosso un'iniziativa di coinvolgimento della popolazione;

che, in particolare, saranno distribuite direttamente ai lettori della «Gazzetta del Mezzogiorno», nelle edicole delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, 100.000 cartoline dell'aeroporto di Brindisi da inviare al Ministro dei trasporti Treu e all'Alitalia e saranno anche allestiti appositi *stand* illustrativi della iniziativa,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'Alitalia.

(4-12961)

ASCIUTTI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il complesso monumentale di San Pietro in Perugia, le cui parti più antiche risalgono al decimo secolo, è stato gravemente lesionato sia dal terremoto del 26 settembre 1997 che da quello precedente del 1981;

tenuto conto che all'interno del complesso convivono la facoltà di agraria e la casa monastica dove vivono i religiosi che gestiscono anche l'osservatorio sismico «A. Bina»;

considerato che ad un anno di distanza dal sisma la situazione della basilica, del campanile, della casa monastica, dell'archivio, della biblioteca e degli affreschi del 500, gravemente danneggiati, è ad

oggi immutata vista l'assenza di fondi da destinare al restauro delle parti lesionate;

tenuto conto inoltre che già i fondi destinati al complesso monumentale di San Pietro in Perugia per il terremoto del 1984 negli anni sono stati in gran parte dirottati per nuove emergenze;

visto:

che i primi interventi di carattere provvisorio a tutela del suddetto patrimonio artistico e culturale furono messi in atto dalla Fondazione agraria dell'Università, che è proprietaria del complesso, in attesa di interventi strutturali da porre in essere con contributo statale;

che il commissario delegato per i beni culturali ha già approvato il piano degli interventi presentato dalla Fondazione agraria,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di avviare i lavori di restauro del complesso monumentale di San Pietro in Perugia, a salvaguardia di un immenso patrimonio artistico, culturale e sociale per la città.

(4-12962)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che della vicenda del referto arbitrale della gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997, inserita nella relativa schedina Totocalcio, si stanno interessando – con inchieste giornalistiche, ripetuti servizi in prima pagina e perfino articoli di fondo – i massimi quotidiani nazionali, sia di informazione («Il Corriere della Sera», «Il Giornale», «La Repubblica», eccetera), sia sportivi («Il Corriere dello Sport», «La Gazzetta dello Sport» e «Tuttosport»), nonché, addirittura nei «titoli di testa» i telegiornali delle reti nazionali (in primo luogo RAI 1, RAI 2, RAI 3 e Canale 5);

che risulta ormai chiaro che, nella circostanza, si sia realizzata una duplice, gravissima infrazione, di natura penale ed a danno dei principi sportivi;

che la duplice infrazione si individua nell'elementare constatazione e presa d'atto dei seguenti elementi di fatto:

a) la redazione, da parte dell'arbitro della gara, Salvatore Marrazzo, nonché da parte dei due guardalinee federali (o assistenti dell'arbitro), del commissario speciale (od osservatore dell'arbitro) e del commissario di campo, dei rispettivi, primi rapporti (o «referenti») di gara, corrispondenti al vero;

b) l'intervento «dall'alto», finalizzato all'acquisizione, agli atti della Lega nazionale dilettanti della FIGC (in sostituzione dei censati, primi rapporti di gara), di referti «di comodo», opportunamente e consapevolmente «truccati», per finalità ignote e meritevoli di accertamento (complicità con scommettitori da favorire, oggi mascherata dalle «indirette» dichiarazioni di volontà di tutela – che comunque sarebbe stata esercitata in modo illecito e penalmente rilevante – dell'immagine del CONI e della nominata Lega dilettanti);

c) la distruzione – eseguita da dirigenti o funzionari in grado di avere accesso ai documenti medesimi – dei primi referti dei richiamati ufficiali e fiduciari di gara, pur già ritualmente trasmessi e ricevuti a mezzo *fax* e dunque, acquisiti ufficialmente agli atti della nominata Lega dilettanti;

d) la redazione, da parte di ognuno dei citati ufficiali e fiduciari di gara, di un secondo referto di gara (con la sola eccezione dei due guardalinee federali: lodevole, se essi sono stati interpellati ed hanno rifiutato di uniformarsi all'ordine illegittimo; involontaria, se – per quel pressapochismo arrogante che impera nella cennata Lega dilettanti – non sono stati neppure invitati a «sostituire il referto di gara»);

e) la sleale ed artificiosa sostituzione dei rispettivi primi referti (la cui custodia rientrava nella responsabilità del segretario generale della Lega nazionale dilettanti della FIGC dottor Mauro Grimaldi), con quelli indebitamente redatti *ex post* (quasi «per ordine superiore», in un ambiente caratterizzato da fortissima e consapevole influenza dei «capi», che sono notoriamente muniti, nei riguardi dei tesserati, di un potere discrezionale sostanzialmente illimitato);

f) in via preliminare, rispetto alla cennata «sostituzione dei referti», l'indicato «ordine superiore», che gli interessati hanno – attraverso dichiarazioni riportate dai citati, massimi quotidiani nazionali, ma anche mediante interviste televisive, diffuse dalle più note e rilevanti emittenti nazionali, tra le quali RAI 1, RAI 2 e RAI 3 e Canale 5 – attribuito inequivocabilmente al dottor Elio Giulivi, presidente della Lega nazionale dilettanti e della divisione interregionale della Federazione italiana giuoco calcio, ossia «capo» assoluto dell'ambito nel quale si era svolta la gara in argomento;

g) un «ordine al di sopra dell'ordine superiore» che, a quel che lasciano intendere gli organi di stampa, sarebbe stato impartito al Giulivi, da parte di dirigente posizionato più in alto di costui nella gerarchia dell'organizzazione sportiva nazionale ed interessato alla vicenda, per motivi istituzionali e di responsabilità specifica d'ufficio, sia pure malissimo interpretata, o per ragioni di ben diversa natura (forse la richiamata complicità con scommettitori da favorire); dirigente di primissima fila, che non appare arduo – in ragione del numero estremamente esiguo dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati al Giulivi – individuare nel segretario generale del CONI, dottor Raffaele Pagnozzi, peraltro notoriamente molto amico dei nominati dottor Elio Giulivi e dottor Mauro Grimaldi quest'ultimo singolarmente promosso proprio dal Pagnozzi ed in periodo fortemente sospetto (ci si chiede se ciò sia avvenuto affinché non venisse spezzato il filo di complicità e di omertà che lo legava al Pagnozzi dall'atto della *combine*), «funzionario di fiducia» del medesimo segretario generale del CONI, in aggiunta (ci si chiede se legittima e con quali aumenti retributivi ed elevazione di livello) all'incarico di segretario generale della Lega dilettanti;

che nell'occasione emerge una pedissequa acquiescenza agli ordini perentori trasmessi, per via diretta od indiretta, dal citato dottor Elio Giulivi, da parte dell'arbitro della gara, del commissario speciale, signor Ramicone da Tivoli, e del commissario di campo, signor Giuliano Belfiore;

che tale pedissequa acquiescenza appare peraltro realizzarsi, in modo preoccupante e generalizzato – nell'ambito dell'organizzazione del CONI e della Lega nazionale dilettanti della FIGC – rispetto agli «ordini dall'alto», ancorchè illegittimi, evidentemente in ragione della cennata «sudditanza», determinata da un ambiente che la favorisce ed anzi la pretende,

si chiede di sapere:

se, nel rispetto dei cospicui interessi, non solo sportivi, ma anche economici, delle rilevanti parti sociali, di cui alla vicenda in esame (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo dirigenti, tecnici e calciatori del calcio dilettantistico; scommettitori del Totogol, organizzazioni sportive nazionali), si intenda porre rimedio al profondo danno all'immagine dell'organizzazione sportiva nazionale, alla credibilità del concorso a pronostici del Totocalcio e del Totogol (sui quali, notoriamente, si regge l'economia della medesima organizzazione sportiva nazionale), nonchè all'erario, atteso che l'inesorabile flessione nelle puntate degli scommettitori, che si è verificata (e che è stata determinata, in misura tutt'altro che irrilevante, anche dalla vicenda in esame), ha comportato una notevole riduzione dei flussi d'entrata in materia;

se, in particolare, si intenda promuovere l'accertamento, rigoroso e senza riguardi per chicchessia, delle responsabilità che presiedono alla vicenda, con la conseguenziale rimozione degli acclarati responsabili, possibilmente attraverso le procedure dell'ambito sportivo, ma anche con altre idonee, specificamente individuate in azione sostitutiva, ove mai dovesse evincersi il non infrequente immobilismo – condito di omertosa complicità e finalizzato al diffuso, generale spirito di conservazione delle cariche e delle relative prebende, non di rado indebite – dei vertici delle organizzazioni sportive interessate, il Comitato olimpico nazionale italiano e la Federazione italiana giuoco calcio.

(4-12963)

GASPERINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che questo Parlamento con legge n. 267 del 1997 aveva limitato l'utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni non confermate in aula, subordinandole, a seconda dei casi, o al consenso delle parti direttamente coinvolte o all'accordo delle parti nel processo;

che recentemente la Corte costituzionale è stata chiamata in causa, per mezzo di ordinanze di remissione, da diversi tribunali per dubbi emersi in merito alla regola del consenso degli altri imputati all'utilizzazione di dichiarazioni rese dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame, nonchè alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese in un altro dibattimento solo nei confronti degli imputati che hanno partecipato all'assunzione delle prove, e alla

previsione della facoltà di non rispondere riconosciuta all'imputato di un procedimento connesso o collegato;

che, in seguito alle sollecitazioni di cui sopra, la Corte costituzionale ha ritenuto, con sentenza n. 361, che il comma 2 dell'articolo 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare) è incostituzionale nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante rifiuti, o comunque ometta in tutto o in parte, di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti, si applica l'articolo 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale), commi 2-*bis* e 4, del codice di procedura penale;

che sotto la censura della Corte è caduto consequenzialmente anche l'articolo 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso) ed indirettamente il comma 1 dell'articolo 513 nella parte in cui, secondo le parole della Corte, «non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria»;

pur prendendo atto:

che la soluzione scelta dalla Consulta tende a temperare i diversi valori costituzionalmente coinvolti e che vengono ricordati nella stessa decisione ovvero:

da una parte l'inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato come diritto fondamentale della persona, che vale innanzitutto per il soggetto che ha reso le dichiarazioni e che potrebbe essere penalizzato in prima persona anche se queste riguardano terzi dato che questi ha il diritto al silenzio «inteso come garanzia di non essere obbligato a rispondere in dibattimento a domande che, sia pure concernenti la responsabilità di altri, potrebbero coinvolgere anche responsabilità proprie»;

dall'altra la necessaria tutela della funzione del processo penale come strumento indispensabile destinato all'accertamento giudiziale dei fatti che obbliga la Consulta alla censura di «soluzioni normative che, non necessarie per garantire il diritto di difesa, pregiudichino la funzione essenziale del processo»;

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il principio dell'inviolabilità del diritto alla difesa debba valere anche nei confronti dell'imputato coinvolto dalle dichiarazioni in argomento, al quale va comunque garantita la possibilità di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in attuazione della formazione dialettica della prova, principio cardine del contraddittorio nel nuovo processo penale e che invece il verdetto della Corte costituzionale salvi il diritto di difesa solo parzialmente in quanto una parte importante del processo sarà sacrificata alla logica inquisitoria che farà assurgere a prova, senza possibilità di verifica del contenuto, atti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;

se non ritenga che la sentenza della Corte rischi di demolire i cardini del nuovo processo penale, particolarmente in merito a quelle norme che sono tese a garantire a tutti, sia indagati che vittime del rea-

to, le corrette regole per un giusto processo e quali provvedimenti intenda consequenzialmente assumere per ripristinare nella sua pienezza l'effettività del contraddittorio;

se non ritenga comunque che la sentenza sarà di difficile applicazione per via dei vuoti che essa lascia in sede applicativa e quali provvedimenti intenda prendere per colmare tali vuoti.

(4-12964)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-00734, dei senatori Pelella ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-02361, dei senatori Loreto e Battafarano, sulla cooperativa giovanile «San Vito» di Taranto;

3-02363, del senatore Semenzato, sull'impiego di obiettori di coscienza da parte dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Di Benedetto ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-02320, dei senatori Caruso Antonino ed altri.

